

Annotazioni sintetiche su:

la valutazione degli alunni con disabilità e DSA nel I ciclo di istruzione

Art. 11 D.Lgs. 62/2017 – Art. 14 D.M. 741/2017 – D.M. 742/2017– Nota Miur 1865/2017

	Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità	Valutazione delle alunne e degli alunni con disturbo specifico di apprendimento
<i>Oggetto e finalità della valutazione</i>	<p>La valutazione è riferita ai traguardi formativi -comportamento e obiettivi di apprendimento disciplinari - e alle attività previsti nel PEI (che viene redatto sulla base del Profilo di funzionamento dell'alunno).</p> <p>Attraverso la valutazione i docenti promuovono lo sviluppo delle potenzialità dell'alunno nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.</p>	<p>La valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, è coerente con il PDP.</p>
<i>Ausili, strumenti e dispense</i>	<p>Ricorso ad attrezzature tecniche e a sussidi didattici, nonché ad ogni altra forma di ausilio tecnico necessario per l'attuazione del PEI.</p>	<p>Adozione di modalità che consentono all'alunno di dimostrare il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle dispense e degli strumenti compensativi indicati nel PDP.</p>
<i>Prova nazionale Invalsi</i>	<p>Il consiglio di classe può prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ adeguate misure compensative o dispensative; ✓ specifici adattamenti della prova; ✓ esonero della prova. 	<p>Il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il PDP.</p> <p>Gli alunni dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova di inglese.</p>

	Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità	Valutazione delle alunne e degli alunni con disturbo specifico di apprendimento
Esame di Stato diploma e attestato di credito formativo	<p>La sottocommissione, sulla base del PEI, predispone prove differenziate, equivalenti ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.</p> <p>L'attestato di credito formativo, valido ai fini dell'iscrizione ai percorsi successivi, è previsto <i>solo</i> per gli alunni che non si presentano agli esami, <i>fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali va prevista una sessione suppletiva</i>.</p>	<p>La sottocommissione, sulla base del PDP:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera per i casi di dispensa previsti nella diagnosi; ✓ riserva tempi più lunghi per le prove; ✓ consente l'uso degli strumenti informatici impiegati in corso d'anno purché non venga pregiudicata la validità delle prove scritte; ✓ predispone prove differenziate, equivalenti ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale, nei casi di particolare gravità esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere.
Certificazione delle competenze alunni con disabilità		
Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del I ciclo di istruzione	<p>Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del PEI (scuola primaria) e al profilo dello studente e agli obiettivi specifici del Piano educativo individualizzato (I ciclo).</p>	

Valutazione ed esame di Stato per gli alunni con disabilità

La valutazione è effettuata **tenendo conto del PEI** ed è riferita a:

il comportamento

le discipline

le attività svolte

PROVE INVALSI

si **possono prevedere misure compensative o dispensative, adattamenti**, o in casi di particolare eccezionalità l'**esonero** della prova

SVOLGIMENTO PROVE D'ESAME PROVE D'ESAME DIFFERENZIATE

con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, ogni forma di ausilio professionale e tecnico necessario, utilizzati per l'attuazione del PEI se necessarie, **con valore equivalente** ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale

ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO

agli alunni con disabilità che **non si presentano agli esami**

DIPLOMA FINALE

non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove

La valutazione è effettuata **tenendo conto del PDP** ed è riferita al livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 170/2010, indicati nel PDP

PROVE INVALSI

si possono disporre **adeguati strumenti compensativi** coerenti con il PDP. Dispensa dalla **prova di inglese** per gli alunni **dispensati** dalla prova scritta o **esonerati** dall'insegnamento

PROVE D'ESAME

si possono prevedere **tempi più lunghi**, l'utilizzo di **strumenti compensativi** **senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte**

PROVE DIFFERENZIATE

per gli alunni **esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere**, sulla base del PDP

PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA «SOSTITUTIVA» DELLA PROVA SCRITTA

CRITERI VALUTATIVI PER LE PROVE SCRITTE CHE TENGANO CONTO DELLE COMPETENZE ACQUISITE SULLA BASE DEL PDP

DIPLOMA FINALE

non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove